



Istituto Comprensivo n. 5 di Imola
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957
Scuola dell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288
Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137
e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it
[sito: www.ic5imola.edu.it](http://www.ic5imola.edu.it) [Codice Fiscale: 90032170376](https://www.agenziaentrate.gov.it/docs/note/2019/07/01/codice-fiscale) [Codice Univoco: UFU54V](https://www.agenziaentrate.gov.it/docs/note/2019/07/01/codice-univoco)



AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Residente a Tel.....

Ruolo¹..... Motivo accesso a scuola.....

Deve incontrare il Sig./Sig.ra.....

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- Di non aver transitato e/o ai soggiornato in uno dei paesi soggetti a restrizioni indicati nell'ordinanza del Ministro della salute del 12 agosto 2020 (vedi allegato)

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data

Firma leggibile (dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)

.....

¹ Es. studente, docente, personale non docente, fornitore, altro.

Se arrivi da Paesi europei

Sono **liberamente consentiti** gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per **turismo**, da e per i seguenti Stati:

- **Stati membri dell'Unione Europea** (oltre all'Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria).
- **Sono previste restrizioni per i seguenti Paesi Ue:**
 - *Bulgaria e Romania
 - **Croazia, Grecia, Malta, Spagna
- **Stati parte dell'accordo di Schengen:** gli Stati UE, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
- **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord**
- **Andorra, Principato di Monaco**
- **Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.**

* È obbligatoria la **quarantena** per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all'arrivo in Italia abbiano soggiornato in **Romania e Bulgaria**.

** Dal 13 agosto i cittadini che nei 14 giorni precedenti all'arrivo in Italia abbiano soggiornato in **Croazia, Grecia, Malta e Spagna**, devono:

- presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo

oppure

- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- segnalare con tempestività la situazione all'Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Se arrivi da Paesi non europei

L'ingresso in Italia da tutti gli **Stati non facenti parte dell'UE e/o dell'accordo di Schengen** è **consentito, con obbligo di motivazione, solo per:**

- comprovate esigenze lavorative
- di assoluta urgenza
- motivi di salute
- comprovate ragioni di studio
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono previste alcune eccezioni: non è richiesta la motivazione per entrare nel territorio nazionale, **sono quindi previsti spostamenti anche per turismo, ma resta l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario**

- per i cittadini residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Non è permesso l'ingresso in Italia

È vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei **14 giorni antecedenti**, abbiano soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: **Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.**

Sono **esentati dal divieto** i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), **a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o anteriore al 16 luglio per coloro che provengono da Kosovo, Montenegro e Serbia.**

Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al **periodo di quarantena**.

Fanno eccezione al divieto di accesso e all'obbligo di quarantena l'equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 ore o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:

- Serbia – Kosovo - Macedonia del Nord - Bosnia Erzegovina - Montenegro

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93